

N° 459/2008 R.G.Lav.

Sentenza n° 657/08

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA - SEZIONE LAVORO

composta dai Signori

DR. ALBERTO TAGLIENTI Presidente rel.

DR.SSA FRANCESCA MICONI Consigliere

DR. PIERFILIPPO MAZZAGRECO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa d'appello promossa con ricorso depositato il 15.5.2008

da

PROMO Srl.

con sede in Fermo

in persona dell'Amministratore unico sig.ra QUADRAROLI FABIOLA

con l'avv. Paolo Viozzi, per procura a margine del ricorso in appello,

con domicilio eletto in Ancona, via Matteotti n° 99, presso lo studio dell'avv. Franco Argentati

- appellante -

contro

CAMAIONI PATRIZIA

da Fermo,

con l'avv. Corinna Biondi, per procura a margine della memoria di costituzione in appello,

con domicilio eletto in Ancona, corso Mazzini n° 170, presso lo studio dell'avv. Franco Boldrini

- appellata -

e

CAMON Srl.

CONTUMACE

- appellata -

<p><u>Oggetto:</u> riforma della sentenza n. 35/2008 del 23.1 / 27.2.2008 del Tribunale di Fermo – Giudice del Lavoro in punto: impugnativa di licenziamento e pagamento di spettanze conseguenti e di indennità di CIG.</p>
--

Causa trattata all'udienza del 14.11.2008.

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante ha concluso: *“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro ... in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo n° 35 del 21.01.2008, depositata il 27.2.2008: in via preliminare, dichiararsi inammissibile e tardiva la chiamata in causa della PROMO Srl. Nel procedimento civile dinanzi al Tribunale di Fermo RG. 09/07; nel merito respingersi la domanda promossa dalla CAMAIONI PATRIZIA in quanto infondata in fatto e in diritto per inoperatività nel caso di specie della norma di cui all'art. 2112 CC. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario dei due gradi di giudizio”.*

Il procuratore dell'appellata CAMAIONI ha concluso: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria*

esecutorietà della sentenza di primo grado perché infondata ...; rigettare l'appello proposto dalla PROMO Srl., perché infondato ...; con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza emessa il 23.1.2008 e depositata il 27.2 seguente il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Fermo, in accoglimento della domanda proposta da CAMAIONI PATRIZIA con ricorso depositato il 12.1.2007, dichiarava *“l’illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente in data 15.3.2006 e, per l’effetto,”* condannava l’originaria datrice di lavoro Srl. CAMON al pagamento di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in luogo della reintegra del posto di lavoro, siccome richiesto dall’istante, nonché di una somma pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto – oltre ad €. 498,35 a titolo di indennità CIG., *“il tutto maggiorato degli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale di volta in volta rivalutata e fino al definitivo soddisfacimento del credito”*, nonché alle spese del grado.

A mente dell’art. 2112 CC. estendeva poi le cennate statuizioni di condanna, in via solidale, nei confronti della Srl. PROMO, evocata in giudizio in corso di causa, su istanza della ricorrente, quale cessionaria della Srl. CAMON, in forza di contratto stipulato dopo l’inizio della controversia.

2. Avverso tale decisione, notificata il 21.4.2008, ha interposto rituale appello dinanzi a questa Corte la predetta società PROMO, in persona dell’Amministratore unico FABIOLA QUADRAROLI, con ricorso depositato il 15.5.2008, sulla base dei

seguenti motivi, riproduttivi di eccezioni sollevate in primo grado e disattese dal primo Giudice.

2.1 Ha lamentato innanzi tutto la tardività e la (conseguente) inammissibilità della chiamata in causa, avvenuta ad istruttoria ormai esaurita, con violazione delle regole sul contraddittorio e nullità della sentenza impugnata. Ha al riguardo contestato che l'applicazione dell'art. 2112 CC. nei suoi riguardi abbia dato luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario.

2.2 Ha comunque censurato, nel merito, l'operatività nei suoi confronti della solidarietà passiva prevista dalla predetta disposizione, con conseguente illegittimità della condanna disposta verso di essa appellante. A suo dire, infatti, al momento del trasferimento d'azienda di cui si tratta, la CAMAIONI non poteva considerarsi più dipendente dalla cedente Srl. CAMON, in quanto:

- il licenziamento operato nei suoi confronti, *“quantunque impugnato e dedotto come illegittimo”*, doveva tuttavia ritenersi efficace, *“con conseguente cessazione del rapporto di lavoro”*;
- la controparte, *“optando dall'inizio del giudizio per la indennità in luogo della reintegrazione di cui all'art. 18, comma 5, L. 300/70,”* aveva *“manifestato la chiara intenzione di voler interrompere il rapporto di lavoro”*, così esercitando una opzione avente valore di recesso, incompatibile con la prosecuzione del rapporto stesso;
- né poteva ipotizzarsi una prosecuzione del rapporto di lavoro con la Srl. CAMON o una mera sospensione dello stesso, in quanto la CAMAIONI

già dal giugno 2006 si era impiegata presso altra azienda, come da lei stessa ammesso in sede di interrogatorio libero.

3. Ha resistito l'appellata, ritualmente costituitasi.

4.1 Con ordinanza collegiale del 22.8.2008 è stata reietta l'istanza di inibitoria, avanzata dall'appellante, e disposta la *denuntiatio litis* nei confronti della Srl. CAMON, cui né la sentenza di primo grado, né l'atto d'appello risultavano essere stati notificati.

La società medesima è rimasta contumace.

4.2 La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti costituite quali trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di gravame, ancorché riflettenti argomenti di ordine sia processuale sia sostanziale, permettono una trattazione unitaria, stante la loro intima connessione, alla stregua della seguente articolazione argomentativa:

- secondo il più recente e persuasivo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando solo una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma (così CASS. SEZ. LAV. 22.10.2008 n° 25573; 6.3.2008 n° 6055; 6.11.2006 n° 23641 con riferimento alla possibilità del rinnovo del licenziamento medesimo);
- ove, in luogo della reintegra, si sia optato per l'indennità sostitutiva *ex art.* 18, comma 5°, L. n° 300/1970, il momento di effettiva cessazione dell'obbligo datoriale di reintegra – e quindi del rapporto di lavoro –

coincide non già con la semplice dichiarazione di scelta da parte del prestatore, ma soltanto con il pagamento dell'indennità medesima (nei termini: CASS. SEZ. LAV. 2.2.2007 n° 2262; 26.8.2003 n° 12514; 28.7.2003 n° 11609; 6.3.2003 n° 3380; 5.8.2000 n° 10326);

- l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, quale nel caso si è verificata da parte della CAMAIONI, non è in sé idonea a far venir meno il rapporto precedente, in base e noti principi giuridici che non escludono la contestuale sussistenza di due rapporti di tal genere, di cui uno quiescente;
- in tema di trasferimento d'azienda il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto si sia legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo (CASS. SEZ. LAV. 18.8.2000 n° 11272): il che nella specie non è avvenuto, essendo pacifico che la cessione di azienda è maturata nel corso del presente giudizio;
- stante la priorità del contenzioso sul diritto alle conseguenze del licenziamento illegittimo, il trasferimento in corso di giudizio dell'azienda realizza una successione a titolo particolare nella generalità dei rapporti preesistenti dal cedente al cessionario e quindi anche nel rapporto di lavoro non estinto, rendendo perciò operante il disposto dell'art. 111 CPC. (da ultimo: CASS. SEZ. LAV. 24.6.2008 n° 17151; 29.11.2005 n° 25952);
- onde la sentenza pronunciata fra il lavoratore ed il datore di lavoro cedente spiega i suoi effetti anche verso il cessionario, ove pure costui non partecipi al relativo giudizio (= art. 111, ultima parte, CPC.);
- l'evocazione in causa del cessionario, pur non integrando la necessità di integrale un litisconsorzio, ha costituito perciò una ulteriore garanzia nei

confronti di costui, al fine di porlo in condizione di interloquire nell'ambito dell'instaurata controversia, la cui decisione avrebbe in ogni caso fatto stato anche nei suoi confronti – ed è stata comunque disposta per comunanza di causa solo quando il fatto giuridico che l'ha resa opportuna è emerso in corso di giudizio.

7. Le argomentazioni svolte rendono palese l'infondatezza del gravame, posto che al momento dell'acquisto dell'azienda da parte dell'appellante il rapporto di lavoro della cedente con la CAMAIONI, ancorché quiescente, era comunque ancora vigente, con ogni conseguenza prevista dall'art. 2112, commi 1° e 2°, CPC.

8. Non si ravvisano ragioni per derogare, quanto al regolamento delle spese del grado verso l'appellata costituita, rispetto al preferenziale criterio della soccombenza.

P. Q. M.

La Corte,

definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*, così provvede:

A. respinge l'appello proposto, con ricorso depositato il 15.5.2008, dalla Srl. PROMO, nei confronti di CAMAIONI PATRIZIA e della CAMON Srl., avverso la sentenza emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Fermo il 23.1.2008 e depositata il 27.2 seguente, che conferma;

B. pone a carico dell'appellante le spese del grado nei confronti dell'appellata costituita, che si liquidano in €. 721,00 per diritti, in €. 1.400,00 per onorari, oltre al 12,5 % per rimborso di spese generali, CAP. ed IVA. come per legge.

Così deciso in Ancona, il 14 novembre 2008.

IL PRESIDENTE EST.

(dott. Alberto Taglienti)

IL CANCELLIERE

depositata il 27.11.2008

IL CANCELLIERE

Dott.ssa DANIELA DIOMEDI